

COMUNE DI PELAGO

Provincia di Firenze

**PIANO COMUNALE DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

(Art.6 comma 1 Legge n.447 del 26 ottobre 1995)

Regolamento integrato su prescrizioni impartite
con Delibera della G.R.T. n.294 del 31.03.2003

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**

(Secondo Deliberazione n.77 del 22.02.2000)

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali.....	pag.	2
Art. 1 Campo di applicazione.....	.	2
Art. 2 Classificazione acustica e limiti di rumore.....		2
Art. 3 Piani aziendali di risanamento acustico.....		4
Art. 4 Valutazione di impatto acustico		4
Art. 5 Valutazione previsionale di clima acustico.....		5
TITOLO II - Attività rumorose temporanee	pag.	6
Art. 6 Definizioni e deroghe.....		6
CAPO 1 – NORME TECNICHE	pag.	6
Art. 7 Impianti ed attrezzature.....		6
Art. 8 Orari		6
Art. 9 Limiti massimi.....		6
Art. 10 Impianti ed attrezzature.....		6
Art. 11 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.....		7
Art. 12 Localizzazione delle aree.....		7
Art. 13 Orari.....		7
Art. 14 Limiti massimi.....		7
CAPO 2 – NORME AMMINISTRATIVE	pag.	8
Art. 15 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni		8
Art. 16 Autorizzazioni in deroga ai limiti del regolamento per le attività rumorose temporanee.....		8
TITOLO III - Altre attività rumorose.....	pag.	8
Art. 17 Macchine da giardino.....		8
Art. 18 Macchine agricole.....		8
Art. 19 Allarmi acustici.....		9
TITOLO IV - Sistema sanzionatorio e disposizioni finali.....	pag.	9
Art. 20 Sanzioni.....		9
Art. 21 Sospensione, revoca, autorizzazioni.....		9
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	pag.	10
ALLEGATI al REGOLAMENTO.....	pag.	11

COMUNE DI PELAGO

**PIANO COMUNALE DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

(Art.6 comma 1 Legge n.447 del 26 ottobre 1995)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE
(Secondo Deliberazione n.77 del 22.02.2000)

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n.89/98.

2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

Art. 2 Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati :

Valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A)

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento: diurno (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00)</i>	
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento:</i>	
		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite differenziali di immissione: i valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- 5 dB nel periodo diurno
- 3dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a) nelle aree classificate nella classe VI;
- b) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50dB(A) durante il periodo diurno e 40dB(A) durante il periodo notturno;
- c) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25dB(A) durante il periodo notturno.
- d) al rumore prodotto da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori limite di qualità - Leq in dB(A)

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento:</i>	
		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95.

valori di attenzione - Leq in dB(A):

- a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10dB per il periodo diurno e di 5dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

1. Gli edifici scolastici, le case di cura e di riposo sono classificati nella III classe salvo siano assegnati a classe inferiore nella cartografia relativa alla classificazione acustica del territorio.

Art. 3 Piani Aziendali di Risanamento Acustico

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/1998, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., e per gli aspetti igienico sanitari della A.S.L. di competenza.

Art. 4 Valutazione di impatto acustico

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti :

- titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :
 - a) opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
 - b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - d) discoteche;

- e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - f) impianti sportivi e ricreativi;
 - g) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- i richiedenti il rilascio
 - a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, la documentazione di impatto acustico, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.

Art. 5 Valutazione previsionale di clima acustico

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L.447/95

TITOLO II - Attività rumorose temporanee

Art. 6 Definizioni e deroghe

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.

CAPO 1 - NORME TECNICHE

SEZIONE 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 7 Impianti ed attrezzature

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 8 Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Art.9 Limiti massimi

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998;

Art. 10 Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per

l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, e' concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

SEZIONE 2

Art. 11 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art.6 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piani-bar, serate musicali, ecc.), allor quando non superino complessivamente 16 giornate nell'arco di un anno.

Art. 12 Localizzazione delle aree

Salvo quanto previsto all'art. 11 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere indirizzata al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla valutazione di impatto acustico, almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività. Il Sindaco, sentito il parere della A.S.L, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

Art. 13 Orari

Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, e' consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico

Art. 14 Limiti massimi

Il limite massimo di emissione da non superare e' di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

CAPO 2 - NORME AMMINISTRATIVE

Art.15 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli artt. precedenti necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa. Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere della A.S.L., autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

Art. 16 Autorizzazioni in deroga ai limiti del regolamento per le attività rumorose temporanee

Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti del presente regolamento, il legale rappresentante protempore dell'attività deve presentare al Sindaco domanda motivata completa degli allegati secondo la modulistica specifica.

Ai sensi del presente articolo non si concedono deroghe a quelle attività rumorose a carattere temporaneo ubicate a distanza inferiore a 200 metri da ospedali, case di cura e di riposo, scuole, ovvero in zone poste in classe 1 e 2.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

TITOLO III - Altre attività rumorose

Art. 17 Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,00 alle 19. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 8 alle 12 e dalle 16 alle 19. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art.18 Macchine agricole

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6.00

alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art.19 Allarmi acustici

Per l'emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

TITOLO IV - Sistema sanzionatorio e disposizioni finali

Art.20 Sanzioni

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95 e all'art. 17 della L.R. n.89/1998. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art.21 Sospensione revoca autorizzazioni

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

.....

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico.”
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.”
- Legge Regionale Toscana 1 dicembre 1998 n.89 “Norme in materia di inquinamento acustico”
- D. P. R. 18 novembre 1998 n.459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della Legge 26 ottobre 1995 n.447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.”
- D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.”
- Delib. G.R. 13 luglio 1999 n. 788 “Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art.12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n.89 del 1998.”
- Deliberazione 22 febbraio 2000 n. 77 “Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della L.R. n.89/98 - Norme in materia di inquinamento acustico-.”

ALLEGATO al REGOLAMENTO

ALLEGATO 1

CANTIERI EDILI

(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie)

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, sono consentiti nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13, nei limiti di rumore indicati all'art.9 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

ALLEGATO al REGOLAMENTO

ALLEGATO 2

CANTIERI STRADALI

(testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale)

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 entro i limiti di rumore indicati all'art.9 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

ALLEGATO al REGOLAMENTO

ALLEGATO 3

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA (cantieri edili, stradali o assimilabili)

AL SINDACO
DEL COMUNE DI PELAGO

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della ditta _____

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

C H I E D E

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica

In fede.

data _____

firma _____

ALLEGATO al REGOLAMENTO

ALLEGATO 4

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)

AL SINDACO
DEL COMUNE DI PELAGO

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose,
l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del
Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.
Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica.

In fede.

data _____

firma _____

ALLEGATO al REGOLAMENTO

ALLEGATO 5

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (cantieri, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)

AL SINDACO
DEL COMUNE DI PELAGO

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____, via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare quanto indicato dal Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma _____

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali.....	pag.	3
Art. 1 Campo di applicazione.....	.	3
Art. 2 Classificazione acustica e limiti di rumore.....		3
Art. 3 Piani aziendali di risanamento acustico.....		5
Art. 4 Valutazione di impatto acustico		5
Art. 5 Valutazione previsionale di clima acustico.....		6
TITOLO II - Attività rumorose temporanee	pag.	7
Art. 6 Definizioni e deroghe.....		7
CAPO 1 – NORME TECNICHE	pag.	7
Art. 7 Impianti ed attrezzature.....		7
Art. 8 Orari		7
Art. 9 Limiti massimi.....		7
Art. 10 Impianti ed attrezzature.....		7
Art. 11 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.....		8
Art. 12 Localizzazione delle aree.....		8
Art. 13 Orari.....		8
Art. 14 Limiti massimi.....		8
CAPO 2 – NORME AMMINISTRATIVE	pag.	9
Art. 15 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni		9
Art. 16 Autorizzazioni in deroga ai limiti del regolamento per le attività rumorose temporanee.....		9
TITOLO III - Altre attività rumorose.....	pag.	9
Art. 17 Macchine da giardino.....		9
Art. 18 Macchine agricole.....		9
Art. 19 Allarmi acustici.....		10
TITOLO IV - Sistema sanzionatorio e disposizioni finali.....	pag.	10
Art. 20 Sanzioni.....		10
Art. 21 Sospensione, revoca, autorizzazioni.....		10
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	pag.	11
ALLEGATI al REGOLAMENTO.....	pag.	12